

TRIBUNALE CIVILE di ROMA

Sezione Fallimentare

Procedura n. 1/2010

GIUDICE DELEGATO Dott.ssa Maria Luisa De Rosa
COMMISSARIO STRAORDINARIO Prof. Dott. Luca Voglino


**PROGETTO PARZIALE DELLE DOMANDE DI
RIVENDICA**

Composto di n. 21 pagine
Udienza di verifica
del 27 gennaio 2011

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione fallimentare
TRIBUTI ITALIA SPA in Amministrazione Straordinaria
Procedura n.01/2010

Giudice Delegato: Dott.ssa Maria Luisa De Rosa
Commissario Straordinario: Prof. Dott. Luca Voglino

1. n. 19
2. n. 274
3. n. 310
4. n. 418
5. n. 609
6. n. 791
7. n. 1023
8. n. 1095
9. n. 1097
10. n. 1256
11. n. 491
12. n. 1475



N.	19
RIVENDICANTE	
DOMICILIO	
DATA DEPOSITO	6 ottobre 2010
OGGETTO E FONDAMENTO DELLA DOMANDA DI RIVENDICA/RESTITUZIONE	<p>Istanza per la restituzione dell'immobile ad uso commerciale sito in Nuoro, Via Chironi 32/34.</p> <p>Immobile locato alla Gestor S.p.A (trasferito a Tributi Italia, mediante cessione di ramo di azienda), con contratto del 26.4.2005, registrato in data 28.4.2005.</p> <p>Intimazione di sfratto per morosità del 6.4.2010 convalidata dal Tribunale di Termini Imerese il 21.5.2010.</p> <p>Precetto notificato a Tributi Italia il 13.7.2010 per liberare l'immobile entro il 20 luglio 2010.</p>
CONCLUSIONI E MOTIVAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	<p><u>Si esprime parere favorevole alla restituzione dell'immobile così come sopra individuato.</u></p>

Immob
a Tribu
aziend
registr

Intima
6.4.20
Termin

Precet
13.7.20
luglio

2010

Lu

N.	274
RIVENDICANTE	S.r.l.
DOMICILIO	
DATA DEPOSITO	22 ottobre 2010
OGGETTO E FONDAMENTO DELLA DOMANDA DI RIVENDICA/RESTITUZIONE	<p>Istanza per la restituzione dell'immobile ad uso commerciale sito in Albano Laziale, via Castro Pretorio 19.</p> <p>Immobile locato alla Gestor SpA (trasferito a Tributi Italia, mediante cessione di ramo di azienda), con contratto 29.10.2004, <u>non registrato</u>, di proprietà di Sig. Finaù Battistelli, poi trasferito alla Risparmio Casa Invest Srl con decreto del tribunale di Velletri a seguito esecuzione immobiliare e successivamente trasferito per scissione alla Risparmio Casa Immobiliare Srl.</p> <p>Contratto risolto dalla controparte con lettera del 6 aprile 2010.</p> <p>Risulta un pagamento da parte di Tributi Italia di una rata del canone (16.6.2009).</p> <p>Atto di citazione, notificato in data 12.7.2010, presso il Tribunale di Albano Laziale RG 967/2010, ud. 21.12.2010) con condanna alla pagamento dei canoni scaduti, alla restituzione dell'immobile e risarcimento del danno.</p> <p>Contratto formalmente risolto ma richiesta di danni inopponibile.</p>

Immo
Tribut
aziend
regist
Battist
Invest
Velletr
succes
Rispar

Contra
lettora

Ann
Laziale
condan
scadut
risarcim

Contra
quanti

dy

**CONCLUSIONI E MOTIVAZIONI
DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO**

**Si esprime parere favorevole al rilascio dell'
immobile così come sopra individuato.**

LM

N.	310
RIVENDICANTE	
DOMICILIO	
DATA DEPOSITO	22 ottobre 2010
OGGETTO E FONDAMENTO DELLA DOMANDA DI RIVENDICA/RESTITUZIONE	<p>Istanza per la restituzione dell'immobile ad uso commerciale sito in Termini Imerese (PA) in via Stesicoro n. 266.</p> <p>Immobile originariamente locato alla Ausonia Servizi Tributari a cui poi è subentrata la San Giorgio S.p.A e Tributi Italia (contratto 9/3/2003, <u>registrato in data 13/10/2003</u>).</p> <p>Istanza di sfratto per morosità, convalidata in data 7.6.2010 dal Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza di rilascio entro il 15.7.2010.</p> <p>Accesso dell'U.G. in data 11.10.2010 e rinvio delle operazioni di rilascio ed immissione nel possesso al 11 novembre 2010</p> <p>Lettera di rinuncia da parte di Enrico D'angelo alla procedura esecutiva (le chiavi dell'immobile sono nelle mani dell'UG) e sostituzione con istanza ex. art. 93 e 103 LF.</p>
CONCLUSIONI E MOTIVAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	<p><u>Si esprime parere favorevole al rilascio dell'immobile come sopra individuato</u></p>

ds

N.	418
RIVENDICANTE	
DOMICILIO	
DATA DEPOSITO	25 ottobre 2010
OGGETTO E FONDAMENTO DELLA DOMANDA DI RIVENDICA/RESTITUZIONE	<p>Istanza per la restituzione dell'immobile ad uso commerciale sito in Melilli, Via Volturno 3.</p> <p>Immobile originariamente locato alla Ausonia Servizi Tributarî a cui poi è subentrata la San Giorgio S.p.A e Tributi Italia (contratto 1/11/2004, <u>registrato in data 14/12/2004</u>), con durata anni 6, rinnovabile.</p> <p>Istanza di sfratto per morosità del 16.4.2010, convalidata in data 19.7.2010 dal Tribunale di Siracusa, con richiesta di rilascio entro il 30.9.2010.</p> <p>Il contratto sarebbe ancora vigente (non risulta richiesta di risoluzione); Tributi Italia è comunque inadempiente dal 2010.</p>
CONCLUSIONI E MOTIVAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	<p>Si esprime <u>parere favorevole</u> alla <u>restituzione dell'immobile come sopra individuato.</u></p>

dy

N.	609
RIVENDICANTE	
DOMICILIO	
DATA DEPOSITO	26 ottobre 2010
OGGETTO E FONDAMENTO DELLA DOMANDA DI RIVENDICA/RESTITUZIONE	Istanza di ammissione al passivo di crediti e restituzione di: (i) ogni impianto ed attrezzatura; (ii) banche dati; e (ii) documentazione completa relative ai servizi in concessione in forza del contratto Rep. 1253/2003 (come rinnovato con atto del 23 marzo 2006, Rep. 2521) ed, in particolare, i servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e riscossione del servizio delle pubbliche affissioni. La concessione ha scadenza al 31.12.2010.
CONCLUSIONI E MOTIVAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	<p>La domanda relativa alla <u>consegna della documentazione cartacea può essere accolta</u> nei limiti di quanto rinvenibile da Commissario Straordinario e non necessario per terminare le attività di riscossione di competenza di Tributi Italia.</p> <p>La domanda relativa alla <u>consegna della banca dati non può essere accolta</u> stante l'assenza dell'obbligo alla restituzione di tale documentazione all'interno degli accordi intercorsi con il Comune.</p> <p>La domanda relativa alla <u>consegna degli altri beni e attrezzature deve essere respinta</u> per mancanza di individuazione dei relativi beni e del diritto di proprietà ad essi connesso nella domanda proposta dal citato Comune.</p>

dy

Si Segnala, peraltro, che è pendente un giudizio arbitrale tra la Tributi Italia ed il Comune di Crevalcorore avente ad oggetto domanda di l'annullamento della "pronuncia di decadenza dalla concessione e la condanna al pagamento di alcune somme relative ad una differenza di aggio ancora dovuta. Di tale circostanza viene data evidenza anche nel ricorso formulato dal Comune intestato.

dy

N.	791
RIVENDICANTE	
DOMICILIO	
DATA DEPOSITO	27.10.2010
OGGETTO E FONDAMENTO DELLA DOMANDA DI RIVENDICA/RESTITUZIONE	<p>Istanza di ammissione al passivo di crediti e restituzione di banche dati relative ai servizi in concessione in forza dei contratti Rep. 703/2006, 672/2005, 702/2006, aventi ad oggetto la gestione delle attività di recupero (accertamento, liquidazione e riscossione anche coattiva) dei tributi ICI e TARSU, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti di pubblica affissione, il servizio di accertamento e riscossione della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche, il recupero coattivo delle morosità del civico acquedotto maturate fino alla data del 31 dicembre 2004.</p> <p>La concessione relativa all'accertamento e riscossione dei tributi ICI e TARSU ha durata quinquennale dalla consegna del servizio e sarebbe quindi vigente (il contratto è stato sottoscritto in data 24 ottobre 2006, ma non si hanno informazioni sulla data di consegna del servizio).</p> <p>Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, Tributi Italia S.p.A. ha impugnato il provvedimento del Comune di Zafferana Etnea di decadenza/risoluzione per inadempimento del contratto di gestione dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte comunali affidato alla stessa al fine di ottenerne l'annullamento.</p> <p>Il giudizio risulta essere tutt'ora pendente e</p>

AM

	non è ancora stato comunicato l'esito dello stesso.
CONCLUSIONI E MOTIVAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	La domanda relativa alla <u>consegna della banca dati non può essere accolta</u> perché, allo stato, risulta esser pendente il predetto ricorso e che, pertanto, si ritiene doversi subordinare l'accoglimento della richiesta all'esito del predetto giudizio.

ky

N.	1023
RIVENDICANTE	
DOMICILIO	
DATA DEPOSITO	28 ottobre 2010
OGGETTO E FONDAMENTO DELLA DOMANDA DI RIVENDICA/RESTITUZIONE	<p>La società Esporent S.r.l. in liquidazione chiede che <i>"ai sensi dell'art. 103 della legge fallimentare, accertata la proprietà della Esporent S.r.l., dei beni sopra indicati, venga disposta l'immediata restituzione dei beni suddetti [...]".</i></p> <p>In particolare, la società Esporent a r.l. in liquidazione asserisce di essere proprietaria di n. 149 veicoli concessi dalla stessa in locazione alla Tributi Italia S.p.A., con contratto del 3 gennaio 2009, a fronte di un corrispettivo annuale oltre IVA, per ciascun veicolo, di Euro 6.120,00.</p> <p>Invero, ai sensi di quanto indicato al punto 11 della domanda presentata dall'odierna istante, le vetture oggetto del predetto rapporto sarebbero complessivamente 145 (giusta elenco prodotto) ed inoltre, da queste devono essere escluse quelle evidenziate con la dizione "Total" (17 vetture) per un totale complessivo di 128 vetture.</p> <p>Appare evidente, quindi, la discrasia tra quanto oggetto del contratto citato dall'odierno istante e quanto oggetto della domanda di rivendica merita alcuni doverosi approfondimenti.</p>
CONCLUSIONI E MOTIVAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	<p>Preliminarmente, appare doveroso evidenziare che, sebbene l'odierno istante, pone a fondamento del rapporto intercorrente tra la medesima e la Tributi</p>

Italia S.p.A. il contratto sottoscritto in data 3 gennaio 2009, quasi la totalità delle vetture di cui oggi si chiede la restituzione sono in uso alla Tributi Italia S.p.A. (ovvero al suo personale dipendente in forza di specifici accordi interni) a decorrere dall'anno 2004.

Ed ancora, non può non evidenziarsi che:

- le ingenti ed apparentemente ingiustificate somme corrisposte nel tempo dalla Tributi Italia S.p.A. alla Esporent S.r.l. superano il valore complessivo del parco auto di cui l'odierna rivendicante asserisce essere proprietaria;
- nonostante i diversi accordi apparentemente formalizzati tra la Tributi Italia S.p.A. e la Esporent S.r.l.¹ (quantomeno come indicati nel contratto sopra indicato, stante la mancata produzione da parte dell'odierna istante di qualsivoglia documento atto a dimostrare i termini e le condizioni del rapporto che si asserisce essere locatizio a far data dal 2004 e sino al 3 gennaio 2009) tutte le spese ordinarie e straordinarie connesse all'uso ed alla manutenzione delle vetture oggetto del contratto, in disprezzo a quanto in esso indicato, sembrerebbero esser state sostenute dalla Tributi Italia S.p.A. e non dall'odierna rivendicante;

¹ L'Art. 5 del Contratto prodotto dall'odierna rivendicante, testualmente, recita: "Per tutta la durata del presente Contratto il Locatore (i.e., Esporent S.r.l.) s'impenga a: (i) mantenere in perfetta efficienza e condizioni ciascun Automezzo e ad affidare, a propria cura e spese, ogni eventuale lavoro di manutenzione e/o riparazione che dovesse rendersi necessario a Centri di Assistenza Autorizzati; e (ii) sottoscrivere idonee polizze di assicurazione (RCA, incendio, furto e Casco) con primaria Compagnia di Assicurazioni e a mantenerle in vigore. [...]".

Giova, inoltre, evidenziarsi che ai sensi dell'art. 1 D.P.R 19 dicembre 2001, "L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio e' la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio e' presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia".

Ai sensi dell'art. 2 di identico Decreto, inoltre, "1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, e' tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti e' stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate."

dy

L'esame di alcune delle carte di circolazione e dei certificati di proprietà dei veicoli oggi rivendicati non ha mostrato evidenza alcuna della sussistenza in capo all'odierna istante delle predette autorizzazioni non essendo indicato l'uso cui tali mezzi sono destinati (noleggio senza conducente).

Premesso quanto sopra, con riferimento, quindi, alla domanda oggetto di rivendica da parte della Esporent S.r.l. in liquidazione, il Commissario Straordinario evidenzia quanto segue:

- la stessa non può essere accolta in quanto apparentemente fondata su un contratto non avente data certa e non registrato;
- la stessa, allo stato, non può essere accolta in quanto alla luce: (i) dell'apparente ed ingiustificata sproporzione tra quanto corrisposto nel tempo dalla Tributi Italia S.p.A. in favore dell'odierna rivendicante ed il valore complessivo (finanche stimato al momento dell'acquisto delle vetture da parte di Esporent S.r.l.) del parco auto rivendicato; e (ii) del fatto che tutte le spese ordinarie e straordinarie connesse all'uso ed alla manutenzione delle vetture oggetto del contratto depositato, in disprezzo a quanto in esso indicato, sembrerebbero esser state sostenute dalla Tributi Italia S.p.A. e non dall'odierna rivendicante, il rapporto intercorrente tra quest'ultima ed Esporent S.r.l. risulta riferibile ad un

Am

contratto di vendita di dette auto e non già di locazione, seppur lungo termine;

- la stessa non può essere accolta in quanto non è stata data evidenza alcuna dei rapporti contrattuali (e dei relativi termini e condizioni) intercorrenti tra le parti prima del 3 gennaio 2009;
- non è stata data evidenza alcuna della sussistenza in capo all'odierna istante delle predette autorizzazioni all'attività di noleggio senza conducente. Comunicazioni che, qualora non sussistessero, legittimerebbero ulteriormente la ricostruzione sin qui condotta in base alla quale il contratto perfezionato tra Esporent S.r.l. e Tributi Italia S.p.A. non afferiva ad un contratto di locazione bensì ad un contratto di vendita. A tal fine, si chiede che l'Ill.mo Giudice Delegato, accertato tutto quanto sopra, voglia accertare il diritto di proprietà dei beni oggetto di rivendica in capo alla Tributi Italia S.p.A. così da permettere alla stessa di procedere alla tempestiva trascrizione degli stessi in suo favore presso ogni competente ufficio potendosi ravvisare gli elementi afferenti all'avvenuta cessione in favore di Tributi Italia S.p.A. dei mezzi oggetto di rivendica e non una locazione degli stessi.

N.	1095
RIVENDICANTE	Sig.ra CAPPELLETTI AD Sig.ra CAPPELLETTI DE
DOMICILIO	Fax 0861/752388 Email: avv.laura.fronzi@virgi
DATA DEPOSITO	26 ottobre 2010
OGGETTO E FONDAMENTO DELLA DOMANDA DI RIVENDICA/RESTITUZIONE	Istanza per la restituzione dell'immobile ad uso commerciale sito in Alba Adriatica (TE), piazza IV Novembre. Immobile locato alla San Giorgio S.p.A., oggi Tributi Italia S.p.A., con contratto del 29.9.2006, <u>registrato in data 23.10.2006</u> , di durata di anni 6 a partire dal 1.1.2006. Intimazione di sfratto del 9 luglio 2010, convalidata dal Tribunale di Teramo il 17.9.2010 (mancati pagamenti dall'Agosto 2009) e notificata in forma esecutiva in data 24.9.2010.
CONCLUSIONI E MOTIVAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	<u>Si esprime parere favorevole alla restituzione dell'immobile così come sopra individuato.</u>

N.	1256
RIVENDICANTE	
DOMICILIO	
DATA DEPOSITO	29 ottobre 2010
OGGETTO E FONDAMENTO DELLA DOMANDA DI RIVENDICA/RESTITUZIONE	<p>Istanza per la rivendica, restituzione e separazione di beni mobili (computer, altri beni informatici ed altri beni mobili) ed, in via subordinata, di ammissione al passivo per un credito di Euro 119.102,04, in forza dei contratti di leasing n. 256133 del 15.5.2008, n. 257168 del 4.6.2008, n. 258764 del 7.7.2008 e n. 263651 del 5.12.2008.</p> <p>I contratti n. 256133 del 15.5.2008, n. 257168 del 4.6.2008, n. 258764 del 7.7.2008 sono stati stipulati con la San Giorgio S.p.A con sede legale in Mandria (TA), via Salvatore Gigli 35 e i beni sono stati ivi consegnati.</p> <p>Il contratto n. 263651 del 5.12.2008 è stato stipulato con Tributi Italia S.p.A., con sede legale in Roma, via Veneto 147 ed ivi consegnati.</p>
CONCLUSIONI E MOTIVAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	<p>Preliminarmente, occorre rilevare che i predetti contratti sarebbero stati risolti dall'odierna rivendicante in data 20 aprile 2010 per inadempimento di Tributi Italia S.p.A. ma di tale circostanza non è data prova documentale alcuna.</p> <p>In relazione a quanto oggetto della domanda di rivendica, il Commissario Straordinario non si oppone alla restituzione limitatamente a quei beni che, ai sensi dell'art. 103 del R.D. 267 del 1942 (Legge</p>

Fallimentare): (i) risultino da un inventario ancora in corso di definizione e nei tempi richiesti dal completamento dello stesso; e (ii) risultino realmente nella piena disponibilità della Tributi Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.

Fermo restando quanto sopra, ai sensi di quanto previsto dalla predetta norma, in caso di mancato rinvenimento dei beni oggetto di rivendica, sarà facoltà del rivendicante modificare la domanda in ammissione del credito per il valore dei beni alla data di ammissione e non già sulla base di un valore calcolato sostanzialmente tenendo a riferimento i criteri per la determinazione del risarcimento cui avrebbe avuto diritto l'odierno rivendicante in caso di risoluzione del contratto.

rivend
ammis
elle da
di un
tenend
determ
avrebb
in caso

DM

RINVIO DA UDIENZA DEL 30 NOVEMBRE 2010

N.	491
RIVENDICANTE	
DOMICILIO	
DATA DEPOSITO	26 ottobre 2010
OGGETTO E FONDAMENTO DELLA DOMANDA DI RIVENDICA/RESTITUZIONE	Istanza per la restituzione delle sole <u>banche dati informatiche</u> relative al rapporto concessorio stipulato dal Comune di Crosia con la Gestor S.p.A. (poi Tributi Italia S.p.A.) mediante atto pubblico del 5 agosto 2002.
CONCLUSIONI E MOTIVAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	<p>La documentazione <u>allegata</u> alla domanda di rivendica ed, in particolare, l'art. 3 della convenzione sottoscritta in data 5 settembre 2002 dimostra che il Comune aveva obbligo di consegnare la propria banca dati prima dell'inizio delle attività oggetto della stessa.</p> <p>La documentazione allegata all'istanza di rivendica non fornisce prova alcuna di tale consegna.</p> <p>Con riferimento alla documentazione integrativa depositata in data 30 novembre 2010 occorre evidenziare quanto segue:</p> <p>(i) sono state fornite le copie di alcune comunicazioni <u>non aventi data certa, parzialmente manoscritte e di difficile comprensione</u>, all'interno delle quali si fa menzione dell'avvenuta consegna di alcuni floppy disk alla Gestor S.p.A. che <u>non appaiono atte a dimostrare l'avvenuta consegna della banca dati di interesse dell'odierno rivendicante in</u></p>

[Handwritten signature]

favore della Tributi Italia S.p.A.;

- (ii) anche ove si voglia ammettere che i supporti digitali consegnati alla Gestor S.p.A. (soggetto giuridico autonomo rispetto a Tributi Italia S.p.A.), all'interno della convenzione, non risulta previsto alcun corrispettivo per l'integrazione, organizzazione, aggiornamento della predetta banca dati; infatti, il corrispettivo indicato all'interno della concessione per le attività prestate da Tributi Italia S.p.A. fa espresso riferimento, esclusivamente, alle attività di riscossione.

Appare doveroso, inoltre, tornare a ribadire che tutta la documentazione cartacea afferente la banca dati oggetto di rivendica è già nella piena disponibilità del Comune rivendicante ed in particolare della Sig.ra Marrone, all'uopo nominata custode della stessa.

Alla luce di quanto sopra e di quanto emerso nel corso dell'udienza tenutasi in data 30 novembre 2010, il Commissario Straordinario ribadisce la propria disponibilità a consegnare anche la banca dati digitale di interesse del Comune di Crosia in favore di quest'ultimo Ente, previa determinazione da parte del G.D., ai sensi dell'art. 1657 c.c., del corrispettivo dovuto in favore della Tributi Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria per l'integrazione, organizzazione, aggiornamento delle banche dati oggetto di rivendica.

dm

RINVIO DA UDIENZA 30 NOVEMBRE 2010

- alla luce delle osservazioni trasmesse e della documentazione ad esse allegata, non emerge alcun dato ulteriore che dimostri la cessazione del rapporto prima della data di ammissione della Tributi Italia S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria.

In particolare, dalla documentazione depositata dal Comune e da quanto evidenziato nelle ulteriori osservazioni trasmesse, si evince che, alla data del 5 febbraio 2010, il medesimo diffidava Tributi Italia S.p.A. dalla prosecuzione del servizio, stante l'intervenuta cancellazione di Tributi Italia S.p.A. dall'albo di cui al DM 289/2000. Peraltro, come già evidenziato, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.L. 40/2010, la convenzione deve, quindi, ritenersi ancora vigente.

Per tali motivi, la domanda di rivendica **non può essere accolta in quanto la stessa risulta priva della documentazione** che dimostri la cessazione del rapporto prima della data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.



RINVIO DA UDIENZA 30 NOVEMBRE 2010

N.	1475
RIVENDICANTE	
DOMICILIO	
DATA DEPOSITO	30.10.2010
OGGETTO E FONDAMENTO DELLA DOMANDA DI RIVENDICA/RESTITUZIONE	Istanza di restituzione della documentazione e delle banche dati riguardanti le attività di cui ai contratti di appalto stipulati tra il Comune e la ex IPE S.r.l. (ora Tributi Italia S.p.A.) Rep. n. 1102 del 28.11.1996 e 1127 del 10.12.1997 aventi ad oggetto, rispettivamente, il servizio di recupero dei tributi comunali (ICI, ICIAP, N.U. e altri) per il triennio 1994-1996 come successivamente prorogati
CONCLUSIONI E MOTIVAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	<p>Il Commissario Straordinario, nel precedente progetto parziale relativo alle domande di rivendica, con riferimento all'istanza depositata dal Comune di Cave aveva concluso come segue: <u>La domanda non può essere accolta in quanto la stessa risulta priva della documentazione che dimostri la cessazione del rapporto prima della data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.</u></p> <p>In particolare, dalla documentazione depositata dal Comune si evince che, alla data del 5 febbraio 2010, il medesimo diffidava Tributi Italia S.p.A. dalla prosecuzione del servizio, stante l'intervenuta cancellazione di Tributi Italia S.p.A. dall'albo di cui al DM 289/2000.</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.L. 40/2010, la convenzione deve, quindi, ritenersi ancora vigente."</p> <p>Analizzate le osservazioni formulate dal Comune di Cave e depositate in data 29 novembre 2010, riservandosi ogni ulteriore approfondimento, il Commissario Straordinario evidenzia che:</p>

[Handwritten signature]

RINVIO DA UDIENZA 30 NOVEMBRE 2010

	<p>- alla luce delle osservazioni trasmesse e della documentazione ad esse allegata, non emerge alcun dato ulteriore che dimostri la cessazione del rapporto prima della data di ammissione della Tributi Italia S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria.</p> <p>In particolare, dalla documentazione depositata dal Comune e da quanto evidenziato nelle ulteriori osservazioni trasmesse, si evince che, alla data del 5 febbraio 2010, il medesimo diffidava Tributi Italia S.p.A. dalla prosecuzione del servizio, stante l'intervenuta cancellazione di Tributi Italia S.p.A. dall'albo di cui al DM 289/2000.</p> <p>Peraltro, come già evidenziato, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.L. 40/2010, la convenzione deve, quindi, ritenersi ancora vigente.</p> <p>Per tali motivi, la domanda di rivendica <u>non può essere accolta in quanto la stessa risulta priva della documentazione</u> che dimostri la cessazione del rapporto prima della data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.</p>
--	--

